



IMPOSTE SUL REDDITO

I “nuovi” rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello sport

di Alessandra Magliaro, Sandro Censi

Seminario di specializzazione

Co.co.co. e collaborazioni occasionali degli sportivi dilettanti

[Scopri di più](#)

Crediamo sia possibile affermare, senza tema di smentita, che il D.Lgs. 36/2021 abbia introdotto, nel mondo dello sport, una **vera e propria rivoluzione** copernicana, relativamente alla **qualificazione giuslavoristica** e, di conseguenza, tributaria, **per coloro che**, a vario titolo, **operano in questo mondo**.

Ed invero, fino all'entrata in vigore della riforma dello sport la **L. 91/1981** operava una *summa divisio* fra **sportivi professionisti** e **sportivi dilettanti**. **Professionisti erano considerati “gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali”**. Ricordiamo che erano – e sono tuttora – solo **4 le Federazioni che avevano richiesto ed ottenuto la citata qualificazione professionistica** (si trattava, ma solo per alcune categorie, delle federazioni di calcio, basket, ciclismo e golf). Sempre la citata L. 91/1981 stabiliva che il rapporto di lavoro dei citati professionisti era da **inquadrare tra quello dipendente o** (in rari casi particolari) **autonomo**.

Tutti gli altri sportivi erano, per converso, **considerati “dilettanti”** nonostante, magari, avessero ottenuto **notevoli riconoscimenti sportivi** e profondessero un impegno, anche esclusivo, nelle loro attività. Per costoro non esisteva alcuna norma che li riguardasse all'interno della L. 91/1981 e l'unica norma che li citava era l'[articolo 67, comma 1, lettera m, Tuir](#), che stabiliva un regime di favore per premi, rimborsi e compensi comunque percepiti da sportivi dilettanti.

Come detto, le nuove norme della **riforma dello sport**, hanno introdotto nuove classificazioni. Innanzitutto, è stata operata una distinzione tra **coloro che ricevono un compenso** per l'attività “sportiva” svolta, denominati **“lavoratori sportivi”** e coloro, definiti **volontari**, che, invece, **“mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.”** L'unica eccezione alla gratuità citata è data dalla **possibilità introdotta dai correttivi di poter ricevere**, a determinate condizioni, un **rimborso spese**.



Nell'ambito della riforma sono poi state inserite molteplici norme che riguardano la collaborazione effettuata sotto forma di co.co.co.

Infatti, nonostante la riforma abbia previsto la possibilità di utilizzare quale **inquadramento contrattuale** quello di lavoro dipendente, autonomo, occasionale, quello **maggiormente preferito sembra essere quello di collaborazione coordinata e continuativa**. Questo si desume anche dal fatto che, ai sensi dell'[articolo 28, D.Lgs. 36/2021](#), “*nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:*

1. *a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;*
2. *b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici”*

Va sottolineato che trattasi di **presunzione relativa**, per la quale potrà essere data la **prova contraria**. Questo aspetto è chiaramente molto importante per quanto riguarda l'onere probatorio: se la co.co.co. sportivo dilettantistica **rispetta i parametri sopra descritti**, allora **l'onere della prova contraria**, diretta ad una diversa qualificazione del rapporto, **grava sulla controparte** (ispettorato del lavoro, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate o il lavoratore che intenda impugnare il contratto applicato). Viceversa, in caso di **mancato rispetto dei parametri** citati, sarà onere delle parti contrattuali **dare prova dell'esistenza di un rapporto di co.co.co.**

Resta inteso che il **citato rapporto di co.co.co.**, può essere stabilito **non solo nell'ambito del dilettantismo, ma con ogni tipologia di lavoratore sportivo**. Va sottolineato che, però, per espressa disposizione legislativa ([articolo 27, D.Lgs. 36/2021](#)) “*nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato*”. Anche tale presunzione è di natura relativa e **non impedisce l'instaurazione di un diverso rapporto** che sarà, però, oggetto di **onere probatorio**.

Va a questo punto ricordata una ulteriore “tipologia” di co.co.co. nel mondo dello sport ed è quella disciplinata dall'[articolo 37, D.Lgs. 36/2021](#), il quale stabilisce che “*ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, ... può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile.*”

I collaboratori amministrativo-gestionali, quindi, **non devono essere annoverati tra i lavoratori sportivi**; a loro, tuttavia, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 36/2021 (es. le agevolazioni fiscali e contributive del lavoro sportivo nell'area del dilettantismo). La norma espressamente esclude che possano essere qualificati, come collaboratori amministrativo-gestionali, **coloro**



che forniscono tale attività nell'ambito di una professione, per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Pertanto, nel nuovo assetto risultante dalla riforma dello sport, fra i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2021, si possono, semplificando, **operare le seguenti distinzioni:**

- **Lavoratori sportivi**

1. **l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico**, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, **del CONI, del CIP e di Sport** e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato
 2. **ogni altro tesserato**, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo **le mansioni rientranti**, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, **tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva**
- **non lavoratori sportivi** (ma comunque rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 36/2021), ossia coloro che **svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale**
 - **non lavoratori sportivi ai quali non si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2021, ossia:**
 - coloro che **forniscono prestazioni nell'ambito di una professione**, la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali;
 - **altri soggetti**, diversi dai precedenti, che prestano **un'attività nei confronti di società ed associazioni sportive** (magazzinieri, giardinieri eccetera).